

MAGGIO 2024

tax.pills

Sempre Up-to-Date con tax.mind

CASE STUDY

IL RIMBORSO SPESE DEI PROFESSIONISTI

In pillole: *nella maggior parte dei casi il rimborso spese è parte del compenso, e va tassato e assoggettato*

Accade spesso che i liberi professionisti debbano anticipare alcune spese per i loro clienti, o incorrano in spese non strettamente legate all’oggetto del mandato, spesso riaddebitate poi al cliente come “rimborso spese”.

Principalmente occorre distinguere tra due diversi tipi di rimborsi spese:

- *I rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente;*
- *I rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione;*

ATTENZIONE: la riforma fiscale in atto prevede che dal 2025 le regole in tema di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della professione (dunque NON quelle in nome e per conto) cambieranno radicalmente: il professionista non dovrà più tassare il rimborso né potrà dedurre la spesa sostenuta.

CASE STUDY

IL RIMBORSO SPESE DEI PROFESSIONISTI SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

Le spese sostenute in nome e per conto del cliente, che vengono poi rimborsate al professionista, non concorrono mai alla formazione del reddito professionale a condizione che si tratti di spese oggetto del mandato (es: pagamento per conto del cliente di imposte e altre somme).

Deve trattarsi di spese documentate e intestate al cliente e la relativa documentazione va allegata alla fattura.

Esempio tipico è il caso dell'architetto che versa le imposte dovute al Comune per presentare il progetto di un cliente. È chiaro e oggettivo che si tratta di imposte dovute dal cliente al Comune, che l'architetto non fa altro che anticipare.

	Applicazione ritenuta d'acconto IRPEF del 20%	Imponibilità ai fini del calcolo dei contributi previdenziali	Imponibilità ai fini IVA	Deducibilità reddito d'impresa
Spese anticipate in nome e per conto del cliente	NO, in quanto non è un reddito imponibile	NO	Escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15	NO, per lo stesso motivo per cui il rimborso non viene tassato

CASE STUDY

IL RIMBORSO SPESE DEI PROFESSIONISTI

SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

Si tratta di spese sostenute per lo svolgimento della professione (come per esempio spese di viaggio, vitto e alloggio) che però quanto vengono rimborsate, sono assimilate ai compensi.

Di conseguenza:

	Applicazione ritenuta d'acconto IRPEF del 20%	Imponibilità ai fini del calcolo dei contributi previdenziali	Imponibilità ai fini IVA	Deducibilità reddito d'impresa
Spese sostenute per lo svolgimento della professione	SI in quanto reddito tassabile per il professionista	SI	SI	SI (per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio-vedi sotto)

Particolare attenzione è da porre alla disciplina delle spese di vitto e alloggio che, se non riaddebitate al cliente analiticamente (espressamente indicandole in fattura), comportano per il professionista uno svantaggio fiscale in quanto le spese sostenute e non riaddebitate analiticamente (ma ad esempio includendole nel compenso professionale) sono deducibili in capo al professionista per il solo 75% ed entro il limite massimo del 2% dei compensi annui.

NEWS

A.) INVESTIMENTI 4.0: SBLOCCATO L'UTILIZZO DEI CREDITI 4.0 MA AGGIORNATE DUE VOLTE IN DUE SETTIMANE LE MODALITÀ PER CHIEDERNE LA COMPENSAZIONE

Come riferito con le nostre ultime “pillole”, a fine aprile è finalmente arrivato lo sblocco all'utilizzo dei crediti 4.0, grazie alla pubblicazione del modello da inviare al GSE e delle relative istruzioni.

Per ben due settimane, fino al 17 maggio, è stato dunque possibile compilare il nuovo modello, da inviare al nuovo indirizzo PEC dedicato del GSE.

Ma pare non esserci ormai limite all'indecente burocrazia. Il giorno 18 maggio è arrivata la comunicazione che, dal 18 maggio, ogni comunicazione inviata tramite PEC è da ritenersi non valida e che la stessa sia dal 18 maggio da effettuarsi esclusivamente tramite una nuova procedura disponibile sul portale del GSE (al quale bisogna ora obbligatoriamente registrarsi).

Ricordiamo ancora una volta che per i nuovi investimenti, dal 30.03.2024, è necessario effettuare questa comunicazione sia in via preventiva che in via consuntiva. Preventivamente deve essere comunicato l'ammontare complessivo degli investimenti e la presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione in compensazione. A consuntivo va invece indicato l'ammontare effettivamente investito.

Ricordiamo che il bonus 4.0 pari al 20% dell'importo investito è ancora valido per gli investimenti fatti nel 2024 e nel 2025.

NEWS

B.) BONUS EDILIZI: GLI ONERI SOSTENUTI NEL 2024 VANNO RIPARTITI IN 10 ANNI

Il limite di spesa per le ristrutturazioni e i recuperi strutturali sarà fissato a 48.000 euro a partire dal 1° gennaio 2025 e la percentuale di detrazione sarà fissata al 36% (in realtà l'aliquota ordinaria). In precedenza, il limite era di 96.000 euro e la percentuale di detrazione del 50%. Salvo, ovviamente, le consuete modifiche di capodanno.

Viene inoltre previsto che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio pagati dal 1° gennaio 2028 al 31. dicembre 2033 la detrazione dell'attuale 50% sarà abbassata al 30%.

C.) RIDUZIONE ALIQUOTA E LIMITE DI SPESA PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

È previsto che a partire dal 1° gennaio 2025 il limite di spesa sarà pari ad Euro 48.000 (dai precedenti Euro 96.000) salvo le consuete modifiche di capodanno.

Viene inoltre previsto che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio pagati dal 1° gennaio 2028 al 31. dicembre 2033 la detrazione dell'attuale 50% sarà abbassata al 30%.

NEWS

D.) BONUS EDILIZI: STOP ALLA CESSIONE DELLE RATE RESIDUE

I contribuenti che hanno già fruito in dichiarazione dei redditi delle detrazioni fiscali derivanti dagli interventi edilizi non potranno più esercitare l'opzione per la cessione del credito delle singole rate residue.

E.) CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI A IMPRESE E PROFESSIONISTI

La Cassazione ha finalmente ribadito la possibilità di applicare la cedolare secca anche in presenza di conduttori imprenditori e professionisti. Questo cambiamento non interessa solo i contratti in fase di prima registrazione o proroga ma anche tutti quelli in essere (in questo caso può essere esercitata l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro annuale). Ricordiamo che si tratta in ogni caso unicamente di immobili abitativi. Gli immobili strumentali continuano a restare esclusi.

Ora si attende che l'Agenzia delle Entrate prenda atto della sentenza e aggiorni il software per la registrazione dei contratti di locazione che attualmente non consente ancora di registrare contratti in presenza di conduttori imprese o professionisti.

NEWS

F.) L'ENERGIA DERIVANTE DA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEVE ESSERE INDICATA IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

I (tanti) contribuenti con un impianto fotovoltaico che si avvalgano dello “scambio sul posto” e incassano dal GSE la liquidazione delle eccedenze prodotte devono indicare tali importi in dichiarazione dei redditi, quali “redditi diversi”. A tal proposito si consiglia di scaricare sulla propria area riservata sul sito del GSE il rendiconto annuale.

G.) ANCORA UNO STOP PER IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il registro dei titolari effettivi non trova pace. L'adempimento, bloccato lo scorso inverno, sbloccato e reso nuovamente operativo con tanto di sensazionalistiche sanzioni in caso di inadempimento hic et nunc poche settimane fa, è stato ora nuovamente sospeso fino al 19 settembre 2024.

NEWS

H.) DAL 2025 LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI, MA SOLO PER LE BANCHE

Dal 1° gennaio 2025 le banche e altri soggetti qualificati (come per esempio le imprese di assicurazione) non potranno più compensare i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di sconto in fattura o cessione per interventi superbonus e altri interventi edilizi con i contributi previdenziali e assistenziali e i premi INAIL. Per tutti gli altri soggetti questa disposizione non trova applicazione.



tax.mind

STEUERBERATER
COMMERCIALISTI

Sparkassenstraße - via Cassa di Risparmio 24
I - 39012 Meran/o (BZ)

www.taxmind.bz